

## **TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA**

### **Art. 1 - denominazione**

Allegato "A"  
Al Rep. n. 3708  
Racc. n. 16994

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., la società consortile a responsabilità limitata denominata

"LESOLUZIONI - Società consortile a r.l." o per brevità

"LESOLUZIONI - S.c. a r.l." e nel prosieguo anche indicata

"Società".

I soci che la compongono e che hanno la natura di enti aggiudicatori ai sensi della vigente legislazione in tema di contratti pubblici in quanto gestori di servizi di pubblica utilità od in quanto operanti nel campo dei settori speciali di cui alla legislazione vigente, ne fanno parte per almeno un triennio dalla data della costituzione, ovvero per almeno un triennio dalla data di ingresso nella compagine sociale.

### **Art. 2 - oggetto sociale**

La società ha per oggetto lo svolgimento, per conto dei soci, dei soggetti che possiedono anche indirettamente una partecipazione nel capitale sociale della Società e dei soggetti controllati e/o collegati ai soci ed agli altri predetti soggetti ai sensi dell'art. 2359 c.c., delle seguenti attività:

(I)

a. la progettazione, prestazione, erogazione e gestione di servizi di fatturazione e customer service necessari od utili per l'emissione di note, bollette o altri documenti funzionali



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

per l'addebito di tariffe relative a servizi prestati;

b. la progettazione, la prestazione, il coordinamento, l'erogazione e la gestione diretta o indiretta di servizi di callcenter e centralino ed, in generale di gestione di alcune o tutte le attività front-office dei gestori di servizi;

c. la progettazione, la prestazione, il coordinamento, l'erogazione e la gestione diretta o indiretta di servizi di controllo dei consumi degli utenti dei servizi;

d. la progettazione, prestazione, erogazione di servizi di consulenza globale, gestionale e tecnica a favore dei gestori dei servizi;

e. lo svolgimento delle funzioni di contraente principale nel campo dei servizi indicati alle precedenti lettere a, b, c e d, anche mediante il coordinamento e l'esecuzione in forma unitaria e comune con i soci, i soggetti che possiedono anche indirettamente una partecipazione nel capitale sociale della Società e i soggetti controllati e/o collegati ai soci ed agli altri predetti soggetti ai sensi dell'art. 2359 c.c..

I servizi di cui sopra a titolo esemplificativo e non esaustivo possono riferirsi a: aggiornamento dati su programmi gestionali, letture e controlli consumi da misuratori, generazione e controlli delle bollette, stampa, imbustamento e spedizione delle bollette agli utenti, registrazioni e stampe ruoli, gestione flussi di incasso e relative contabilizzazioni, aggiornamenti dei dati informatici,



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

gestione di call center inbound ed outbound, di prestazioni di lavoro in outsourcing, gestione "chiavi in mano" di servizi a contenuto tecnologico e non;

(II)

La prestazione di servizi informatici e forniture di soluzioni hardware e software, quali:

- a. la fornitura di servizi telematici multimediali;
- b. la gestione di servizi di raccolta, organizzazione, memorizzazione e gestione dati;
- c. la gestione di centri di elaborazione dati;
- d. la consulenza, in materia di servizi ICT - information and communications technology (in italiano tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni);
- e. l'installazione e il collaudo di impianti di telecomunicazione interna conformi alla normativa tempo per tempo vigente in materia;
- f. la realizzazione e lo sviluppo di programmi software;
- g. la commercializzazione di sistemi per la gestione in forma automatizzata di archivi dati, l'automazione di procedure gestionali di società ed enti;
- h. la manutenzione, riparazione e assemblaggio di componenti hardware quali personal computer, macchine per ufficio, apparecchiature per telecomunicazione;
- i. la realizzazione di studi grafici, grafica pubblicitaria, video e soluzioni multimediali;



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

1. lo svolgimento di attività di formazione professionale nel campo della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni;

(III)

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, marchi e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare ed immobiliare, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché potrà assumere interessenze e partecipazioni totalitarie, maggioritarie o minoritarie in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società si inibisce l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività vietate dal D.Lgs. n. 385/1993. Tutte le



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

#### **Art. 3 - sede sociale e domicilio dei soci**

La società ha sede nel Comune di Empoli.

Nei modi di legge, la Società ha facoltà di istituire e di sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

#### **Art. 4 - durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030.

### **TITOLO II - SOCI, CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, RECESSO, ESCLUSIONE, CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**

#### **Art. 5 - soci**

Sono soci di "LESOLUZIONI - Società consortile a r.l." gli enti aggiudicatori di cui all'art. 1.

Pertanto, ai fini e nell'ambito di quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, la Società è "impresa comune" o "joint venture" tra i soci e/o i soggetti indicati all'art. 2.

#### **Art. 6 - capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro 250.678,00



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

(duecentocinquantamilaseicentosettantotto e zero centesimi) ed è diviso in partecipazioni unitarie e indivisibili ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

**Art. 7 - variazioni del capitale sociale**

Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Chi conferisce beni in natura o crediti, deve presentare la relazione giurata di un esperto; l'organo amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento, deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e, se sussistono fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, il conferente deve versare la differenza in denaro entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che l'organo amministrativo è tenuto ad inviargli integrandosi, in mancanza di tale pagamento integrativo, un caso di esclusione ai sensi dell'art. 2373-bis del codice civile, a meno che i soci non decidano di ridurre il capitale sociale in misura corrispondente all'accertato minor valore del conferimento, mediante riduzione della partecipazione sociale conseguita a



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

fronte del conferimento sottoposto al controllo di valutazione.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale sopraprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464 c.c., i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto dalla decisione di aumento, l'intero sovrapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464 c.c..

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

#### **Art. 8 - trasferimento delle partecipazioni.**

Le quote di partecipazione al capitale sociale possedute da soci che hanno natura di enti aggiudicatori, in quanto gestori di servizi di pubblica utilità od in quanto operanti nel campo dei settori speciali di cui alla legislazione vigente, non possono essere trasferiti per un triennio dalla loro acquisizione.

Decorso tale triennio, il socio o i soci che intendono cedere,



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484



in tutto o in parte, la propria quota devono darne comunicazione a tutti gli altri soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando il prezzo, le modalità e i patti della cessione, nonché il nome del proprio cessionario.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento della raccomandata.

Nel caso che più soci siano interessati ad esercitare il diritto di prelazione, la quota offerta in vendita dovrà essere ripartita in parti proporzionali alle quote possedute dagli interessati all'acquisto.

Qualora nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione nel termine sopra stabilito la quota potrà essere trasferita al proposto acquirente.

Il trasferimento della quota dovrà essere perfezionato entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso termine.

Nel caso in cui la cessione di cui al primo comma sia prevista in favore di un terzo socio, il socio che intende effettuare la cessione deve darne comunicazione anche al Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo. La quota non può essere ceduta se la cessione non è autorizzata dall'assemblea, cui compete il potere di esprimere il gradimento sul nuovo socio.

#### **Art. 9 - contributi dei soci**

I soci sono tenuti, in proporzione all'entità dei rapporti



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

mutualistico-consortili di ciascuno, a versare contributi in denaro ai sensi dell'art. 2615-ter, comma 2, c.c. nella misura stabilita, al termine di ciascun esercizio sociale, dall'organo Amministrativo in relazione all'entità delle perdite risultanti dal bilancio ovvero dalle situazioni patrimoniali della società.

**Art. 10 - recesso del socio**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, salvo quanto previsto dall'art. 1.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. spedita entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il diritto di recesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti e gli atti che possono far sorgere in capo ai soci stessi il diritto di recesso.

La dichiarazione di recesso è efficace dal trentesimo giorno successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso di tempo viene contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e viene conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

deve fare riferimento la valutazione della partecipazione del  
recedente; da detta data decorrono i termini di cui  
all'articolo 2473 c.c. per la liquidazione della  
partecipazione al socio receduto.

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso,  
la comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento  
(ovvero con qualsiasi mezzo che garantisca la prova  
dell'avvenuto ricevimento) agli altri soci, invitandoli a  
trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della  
comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di  
rimborso del socio receduto o per l'attuazione del rimborso  
mediante acquisto della quota del recedente da parte degli  
altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da  
parte di un terzo.

Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal  
senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote  
diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

#### **Art. 11 - esclusione del socio**

L'esclusione del socio può aver luogo ai sensi dell'art. 2473  
bis c.c.:

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano  
dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti interni o  
dal rapporto mutualistico-consortile, nonchè per ogni altro  
comportamento comunque lesivo dell'interesse sociale e/o  
pregiudizievole per lo svolgimento del rapporto mutualistico-



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

consortile;

b) per la perdita dei requisiti richiesti dall'art. 5 per la partecipazione alla società;

c) nei casi previsti dagli artt. 2286, 2288, comma 1 e 2466 c.c..

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di tutti i soci ad eccezione del socio della cui esclusione si tratta. La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso.

#### **Art. 12 - finanziamenti dei soci alla società**

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dai soci, in maniera anche non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salva diversa espressa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società, devono considerarsi infruttiferi.

### **TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 13 - competenza**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio e dei piani pluriennali;

a-bis) l'approvazione di piani strategici aziendali e alleanze strategiche;

a-ter) le decisioni in materia di politica occupazionale, incluse quelle relative all'inserimento e dimensionamento dell'organico, anche in relazione ai rapporti mutualistico-consortili;

b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo, la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, se nominato, la nomina del Presidente, la determinazione dei poteri e dell'emolumento, la nomina e la revoca dell'organo di controllo, laddove richieste, e la determinazione del loro compenso;

c) le modificazioni dell'atto costitutivo, ivi incluse quelle che comportano l'aumento del capitale, con o senza diritti di sottoscrizione dei soci, o la delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale;

d) l'emissione di titoli di debito;

e) il compimento di operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), ad eccezione delle ipotesi di riduzione



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

obbligatoria del capitale sociale previste dagli artt. 2482-bis e 2482-ter cod. civ.;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) il gradimento sull'ingresso di nuovi soci ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8;

h) la scelta delle sedi operative della Società;

i) la remunerazione degli amministratori dotati di particolari cariche;

i) lo scioglimento anticipato, la messa in liquidazione e la revoca dello stato di liquidazione, la nomina e la revoca dei liquidatori.

#### **Art. 14 - modalità di decisione**

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

#### **Art. 15 - funzionamento dell'assemblea**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo:

a) per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando lo chiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni;

b) ogni qualvolta sia ritenuto opportuno oppure quando ne



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

facciano richiesta, indicando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio d'amministrazione sia presso la sede sociale sia altrove purché nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

La convocazione - che, in caso di inerzia del Presidente del consiglio d'amministrazione può essere effettuata anche da uno degli amministratori - è effettuata mediante avviso inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati ai sensi di legge). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente deliberare anche in mancanza di tali formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori, l'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477 c.c. e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484



intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

L'assemblea delibera, in ogni caso, con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti e degli astenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE E CONTROLLO DEI CONTI**

##### **Art. 16 - amministrazione della società**

La Società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri che durano in carica tre esercizi e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

L'amministratore unico ed i componenti il consiglio di amministrazione ad eccezione del Presidente saranno scelti tra gli amministratori delegati o tra i dirigenti e quadri delle società socie.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile.

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

L'amministratore unico deve essere nominato all'unanimità del capitale sociale.

Se cessa dalla carica un componente dell'organo amministrativo, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata, ove esistente, dall'organo di



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

controllo, purché gli altri amministratori in carica siano stati nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se, per qualunque causa, due degli amministratori cessino dalla carica, gli amministratori rimasti in carica devono immediatamente convocare l'Assemblea alla quale gli stessi si presenteranno dimissionari e l'Assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Con decisione dei soci, per ogni esercizio o per più esercizi, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori e al Direttore Generale.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile.

#### **Art. 17 - funzionamento del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione può eleggere un vice presidente e può nominare un segretario, scelto anche tra persone estranee al consiglio stesso.

Il presidente del consiglio di amministrazione predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni, verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di assenza o impedimento del presidente, egli viene sostituito da un vice presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano d'età.

Il consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un vicepresidente o dal consigliere più anziano d'età, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, anche se non presenti, siano informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta è respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza o tramite corrispondenza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, che redige la bozza del verbale della riunione da approvare nel corso della successiva riunione del consiglio.

Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove prescritto dalla legge o quando l'organo amministrativo lo



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

**Art. 18 - amministratori delegati e comitato esecutivo**

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 17, il consiglio di amministrazione può delegare una parte dei propri poteri ad uno o più amministratori delegati, a un Direttore Generale o ad un comitato esecutivo, stabilendone la composizione e i poteri delegati. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2475 ultimo comma, codice civile.

**Art. 18 bis - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istituzionali del territorio, e sovrintende alle funzioni aziendali di controllo interno, ferme restando le prerogative dell'amministratore delegato o del Direttore Generale quale incaricato del sistema di controllo e gestione dei rischi.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

**Art. 19 - poteri dell'organo amministrativo**

L'esercizio dei poteri dell'organo amministrativo deve essere finalizzato al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai soci.



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dallo statuto o dalla legge ai soci.

Il consiglio di amministrazione può anche nominare institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Art. 20 - rappresentanza sociale**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza od impedimento al vice presidente se nominato o al consigliere più anziano di età; spetta altresì ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito della delega conferitagli.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Art. 21 - amministratore unico**

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

#### **Art. 22 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE**

Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo è svolta da un Sindaco Unico, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

Il Sindaco Unico è nominato dall'Assemblea.

E' facoltà dell'Assemblea nominare in luogo del Sindaco Unico un Collegio Sindacale composto da tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti, scelti da appositi registri di cui all'art. 2397, 2° comma, C.C..

In caso di nomina di un collegio sindacale, i Soci designano altresì il Presidente del Collegio Sindacale.

L'organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi; è rieleggibile.

Il compenso spettante all'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) è determinato dall'Assemblea nella seduta in cui avviene la nomina.

La revisione legale, quand'anche volontariamente deliberata dai soci, è affidata - qualora non ostino divieti di legge - all'Organo di Controllo, salvo che l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484



#### **Art. 23 - funzioni dell'organo di controllo**

L'organo di controllo, ovvero il revisore, oltre ad esercitare le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

#### **TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

##### **Art. 24 - esercizi sociali, bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2364 c.c.; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione oppure nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

E' espressamente esclusa la distribuzione di utili.

#### **TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 25 - scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter codice civile.

#### **TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

##### **Art. 26 - clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere risolta da un collegio composto di tre arbitri di cui due nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella cui circoscrizione ha sede la società ed uno dal presidente della camera di commercio territorialmente competente i quali dovranno provvedere alla nomina entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui i soggetti designati non vi provvedano nel termine previsto, la nomina degli arbitri di loro competenza è richiesta al



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il collegio arbitrale decide entro 60 (sessanta) giorni dalla

nomina. Gli arbitri decidono in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni

e determinazioni degli arbitri vincolano le parti.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente

salvo diversa determinazione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le

controversie promosse da amministratori, liquidatori, e

sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che

abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto

sociale.

#### **Art. 27 - foro competente**

Per le controversie che sorgono in dipendenza di affari

sociali e della interpretazione o esecuzione del presente

statuto e che non sono sottoponibili ad arbitrato, è

competente il foro ove ha sede la società.

#### **TITOLO VIII - NORME FINALI**

#### **Art. 28 - legge applicabile**

Per quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le

disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia.

Firmato Faenzi Giancarlo - Lucia Periccioli notaio. Vi è il

sigillo.



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

Copia conforme all'originale conservato nei miei atti, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti, in fogli trentanove.  
Empoli, lì 5 agosto 2025



Firmato digitalmente da  
LUCIA PERICCIOLI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484